

---

**PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA, AUDIO/VIDEO E MEDIA ANALYSIS PER L’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE.**

---

**PROCEDURA NEGOZIATA CIG 895706972A**

**DISCIPLINARE DI GARA**

<b>ART. 1 - PREMESSE</b>	3
<b>ART. 2 - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI</b>	3
§ 2.1 - DOCUMENTAZIONE E MODULISTICA	3
§ 2.2 - AREA COMUNICAZIONI E RICHIESTE DI CHIARIMENTI	4
§ 2.3 - FORME DELLE COMUNICAZIONI	4
<b>ART. 3 - OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO</b>	5
<b>ART. 4 - DURATA DELL'APPALTO E OPZIONI</b>	6
§ 4.1 - DURATA	6
§ 4.2 - OPZIONI	6
<b>ART. 5 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE</b>	6
<b>ART. 6 - REQUISITI GENERALI</b>	7
<b>ART. 7 - REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA</b>	8
§ 7.1 - CRITERIO DI SELEZIONE RIFERITO AL REQUISITO SPECIALE DI IDONEITÀ PROFESSIONALE.	8
§ 7.2 - CRITERIO DI SELEZIONE RIFERITO AI REQUISITI SPECIALI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE	8
§ 7.3 - SPECIFICAZIONI IN ORDINE AI REQUISITI E CRITERI DI SELEZIONE DELLE ASSOCIAZIONI	9
<b>ART. 8 - AVVALIMENTO</b>	11
<b>ART. 9 - SUBAPPALTO</b>	12
<b>ART. 10 - GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA</b>	12
<b>ART. 11 - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE</b>	12
<b>ART. 12 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA</b>	13
<b>ART. 13 - SOCCORSO ISTRUTTORIO</b>	13
<b>ART. 14 - CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA AMMINISTRATIVA</b>	14
§ 14.1 - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE	14
§ 14.2 - DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)	15
§ 14.3 - DOCUMENTAZIONE A CORREDO	15
<b>ART. 15 - CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA TECNICA</b>	16
<b>ART. 16 - CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA ECONOMICA</b>	17
§ 16.1 - MODELLO DI OFFERTA ECONOMICA MESSO A DISPOSIZIONE DAL SISTEMA	18
<b>ART. 17 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE</b>	18
§ 17.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA (QUALITATIVA)	18
§ 17.2 - METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA	21
<b>ART. 18 - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA</b>	21
§ 18.1 - PRIMA FASE PROCEDURALE DELLA GARA - VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	21
§ 18.2 - COMMISSIONE GIUDICATRICE	22
§ 18.3 - APERTURA DELLA BUSTA TELEMATICA OFFERTA TECNICA E DELLA BUSTA TELEMATICA OFFERTA ECONOMICA	22
§ 18.4 - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	23
<b>ART. 19 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E VERIFICA DEI REQUISITI E DEI CRITERI DI SELEZIONE</b>	23
<b>ART. 20 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO</b>	24
<b>ART. 21 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE</b>	25
<b>ART. 22 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</b>	25

## **ART. 1 - PREMESSE**

L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito, per brevità, denominata "**Autorità**" o "**Amministrazione**"), con la determinazione (*provvedimento a contrarre*) del Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse dell'Autorità del 28 ottobre 2021, n. 86/DAGR/2021, ha disposto di procedere all'indizione di una procedura negoziata per l'affidamento - ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni in legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i. (di seguito, per brevità, denominato "**DL Semplificazioni**") - del servizio di rassegna stampa, audio/video e media analysis per l'Autorità, nei termini di cui al Capitolato tecnico.

La procedura di negoziata verrà espletata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito, per brevità, denominato "**MEPA**" o "**Sistema**") con la RDO n. 2818425 (nel seguito per brevità anche denominata **RDO**) CIG 895706972A e si intende aperta a tutti gli operatori economici in possesso dell'abilitazione al bando MEPA "Servizi di Informazione Comunicazione e Marketing", qualificati, stante l'oggetto del servizio posto a gara, nel catalogo dei "Servizi di Rassegna Stampa" ed in possesso dei requisiti e dei criteri di selezione stabiliti ai successivi artt. 6 e 7.

Alla presente procedura di affidamento, trattandosi di appalto di servizio di valore inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 35, comma 1, lettera d, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (di seguito, per brevità, denominato "**Codice**"), si applicano tutte le disposizioni previste dal Codice, dal DL Semplificazioni e dalle norme e disposizioni dagli stessi espressamente richiamate, per quanto applicabili alle procedure di affidamento di prestazione di servizi.

Per tutto quanto non espressamente citato negli atti di gara sono applicabili - oltre alle disposizioni richiamate nel Codice e nel DL Semplificazioni ed applicabili agli appalti di servizio - altre leggi e regolamenti vigenti in materia, per quanto applicabili, oltre alle disposizioni contenute nel Codice Civile e di Procedura Civile.

Le condizioni contrattuali e le modalità di svolgimento del servizio sono meglio specificate nei documenti Condizioni di contratto e Capitolato tecnico e relativo allegato quali parti integranti e sostanziali della procedura di affidamento CIG 895706972A.

**Si precisa che** in qualunque ipotesi di contrasto tra la RDO generata dal MEPA e le previsioni contenute nel presente Disciplinare, queste ultime sono da ritenersi prevalenti.

L'Unità Organizzativa responsabile del procedimento è la Direzione Comunicazione Specialistica e Mass Media (di seguito DCSM) dell'Autorità e il Responsabile del procedimento (di seguito denominato "**RUP**") - ai sensi dell'art. 31, comma 1, del Codice - è il dott. Gian Luca Spitella nella sua qualità di Direttore della predetta Direzione a cui viene affidato anche il ruolo di Direttore dell'esecuzione del contratto per conto dell'Autorità.

Ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice l'offerta è vincolante per 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte di cui al successivo art. 12.

Resta salva la facoltà dell'Amministrazione, qualora ne ricorrano i presupposti, di differire il predetto termine, previa espressa comunicazione di posticipo.

Il presente Disciplinare di gara contiene le norme e le regole concernenti la partecipazione alla procedura negoziata, alla compilazione e presentazione dell'offerta (qualitativa ed economica), ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione che avverrà aggiudicata mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice, secondo i parametri di valutazione e le ponderazioni di punteggio rappresentati nel presente Disciplinare.

## **ART. 2 - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**

### **§ 2.1 - DOCUMENTAZIONE E MODULISTICA**

La documentazione di gara comprende tutti i seguenti documenti e relativi allegati in essi richiamati:

- a) Disciplinare di gara e relativi modelli allegati:
  - modelli da n. 1 a n. 1-quater "Istanza di partecipazione";
  - modello n. 2 "Modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE)";
  - documento "Guida alla compilazione del DGUE";
  - modello n. 3 "Dichiarazione dell'impresa ausiliaria" [in ipotesi di avvalimento].
- b) Patto di integrità tra l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e gli operatori economici partecipanti alle procedure di gara finalizzate alla stipula di contratti pubblici.
- c) Condizioni di contratto.

#### **Rassegna stampa, audio/video e media analysis**

d) Capitolato tecnico.

Tutta la documentazione di gara è in formato elettronico sottoscritta digitalmente dal Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse dell'Autorità.

Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da certificatori iscritti all'Elenco di cui all'art. 29 del D.Lgs. n. 82/2005, disponibile sul sito [www.agid.gov.it](http://www.agid.gov.it).

La documentazione ufficiale di gara, successivamente alla data di pubblicazione della procedura sul MEPA, sarà resa disponibile sul sito internet dell'Autorità, profilo di committente, [www.arera.it/it/bandi\\_gara.htm](http://www.arera.it/it/bandi_gara.htm).

In caso di discordanza tra la documentazione di gara caricata sui suddetti siti, fa fede la documentazione ufficiale pubblicata sul MEPA.

### **§ 2.2 - AREA COMUNICAZIONI E RICHIESTE DI CHIARIMENTI**

Ai sensi di legge, il concorrente con la presentazione dell'offerta elegge automaticamente domicilio nell'apposita "Area comunicazioni" del Sistema ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente la presente procedura. Il medesimo concorrente elegge altresì domicilio presso l'indirizzo, il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica indicati al momento dell'abilitazione al bando MEPA di riferimento.

Nel caso di indisponibilità del Sistema, e comunque in ogni caso in cui l'Amministrazione lo riterrà opportuno, l'Autorità invierà le comunicazioni inerenti alla presente procedura a mezzo posta elettronica certificata, presso i recapiti indicati dal concorrente in sede di abilitazione e/o nella dichiarazione resa in sede di gara.

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sulla procedura di affidamento e/o sul contenuto della sua documentazione potranno essere richiesti alla Amministrazione **in via telematica attraverso l'apposita sezione del Sistema riservata alle comunicazioni, e dovranno pervenire entro e non oltre il termine delle ore 16:00 del giorno 23 novembre 2021. L'Autorità fornirà le relative risposte entro il giorno 26 novembre 2021.**

I chiarimenti e le informazioni sulla documentazione di gara verranno inviati dalla Amministrazione in via telematica, attraverso la medesima sezione del Sistema.

Ogni informazione resa pubblica dall'Autorità tramite l'Area Comunicazioni del Sistema si presume conosciuta, pertanto è responsabilità dell'operatore economico partecipante verificare puntualmente quanto ivi pubblicato dall'Autorità ai fini della presente procedura di affidamento.

Le note di precisazione e di chiarimento pubblicate dall'Autorità fino al termine di presentazione delle offerte, e conseguentemente rese pubbliche, sono da considerarsi parte integrante della documentazione di gara e formano un unico *corpus* documentale.

### **§ 2.3 - FORME DELLE COMUNICAZIONI**

Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, nella propria istanza di partecipazione, l'indirizzo PEC, coincidente con la PEC inserita nella piattaforma MEPA.

Salvo quanto disposto nel presente Disciplinare, tutte le comunicazioni tra l'Autorità e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese attraverso la funzionalità presente sulla piattaforma MEPA. Nel caso di comprovato malfunzionamento della piattaforma MEPA le comunicazioni verranno effettuate all'indirizzo PEC dell'Autorità [protocollo@pec.arera.it](mailto:protocollo@pec.arera.it) e all'indirizzo PEC come indicato dai medesimi nella propria istanza di partecipazione.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'Autorità; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata alla mandataria si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le imprese consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata al concorrente offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

L'Autorità non si assume nessuna responsabilità in ordine alla mancata informazione agli altri componenti, né potrà essere

considerata responsabile, in ipotesi di mancata o errata indicazione dei recapiti a cui inviare le comunicazioni, per il tardivo o il mancato recapito delle comunicazioni.

**ART. 3 - OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO**

Come esplicitato nel Capitolato tecnico e nell'art.1 delle Condizioni di contratto (ai quali si rimanda integralmente) costituisce oggetto generale dell'appalto l'affidamento dei servizi di Rassegna Stampa e servizi connessi di media analysis.

In particolare sono previsti i seguenti servizi:

**A. Rassegna stampa e media analysis, web e social monitoring, rilevazione della reputazione e nello specifico:**

- A.1 rassegna stampa quotidiana italiana ed internazionale (quotidiani e periodici);
- A.2 monitoraggio quotidiano web (testate online, blog, forum, newsletter, audio-video sul web), da aggiornare due volte al giorno;
- A.3 monitoraggio quotidiano dei social network e social media da aggiornare due volte al giorno;
- A.4 analisi quali-quantitativa stampa, web e social.

**Il presente servizio è descritto negli artt da n. 2 a n. 11 e relativi sottoparagrafi del Capitolato tecnico.**

**B. Rassegna stampa audio/video da testate radiofoniche e televisive ivi compreso anche il servizio di media analysis della presenza dell'Autorità.**

**Il presente servizio è descritto negli artt da n. 12 a n. 15 e relativi sottoparagrafi del Capitolato tecnico.**

Per ogni dettaglio sulle modalità di esecuzione del servizio e delle condizioni contrattuali si rimanda integralmente ai documenti Condizioni di contratto e Capitolato tecnico.

Com'è noto, le stazioni appaltanti devono suddividere gli appalti in lotti funzionali, ovvero in lotti prestazionali e qualora l'appalto non venga suddiviso in lotti le medesime stazioni appaltanti devono fornire una adeguata motivazione.

Nel caso di specie la scelta di non frazionare l'appalto in lotti è stata giustificata dalle esigenze di connessione funzionale delle prestazioni oggetto di appalto, nonché dalla necessità di assicurare il rispetto dell'efficienza, della tempestività, dell'economicità e della correttezza dell'attività amministrativa, tutelate dall'art.30 del Codice: infatti consente di provvedere sia alla gestione del contratto che alla gestione amministrativa anche della procedura di gara rivolgendosi ad un unico interlocutore, evitando di moltiplicare gli adempimenti, anche contabili (impegni di spesa, liquidazioni, fatturazioni elettroniche, pagamenti) con conseguente inutile aggravio di procedimenti di gara già molto complessi.

Il contratto sarà stipulato "a corpo" mediante scrittura privata, secondo lo schema generale di cui alle Condizioni di Contratto, appositamente integrato con l'offerta qualitativa ed economica presentata in sede di gara, con il quale verrà disciplinato l'affidamento del servizio così come descritto nel Capitolato tecnico.

Come espressamente riportato all'art. 2 delle Condizioni di Contratto, le attività oggetto del contratto avranno una durata di 36 (trentasei) mesi dalla data di effettivo avvio del servizio stesso, come risultante dall'apposito verbale di inizio delle attività redatto tra le parti.

L'Autorità si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà - nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente - di procedere a una eventuale proroga del contratto stesso nel limite massimo di 12 (dodici) mesi agli stessi patti, prezzi e condizioni, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice, del contratto in scadenza.

In tal senso si precisa che l'importo massimo del valore del contratto pubblico tiene anche conto - ai sensi dell'art. 35, comma 4, del Codice - del valore economico del periodo di proroga massimo previsto.

*Tabella n. 1 - Oggetto dell'appalto*

n.	Descrizione servizi	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo stimato per tutta la durata complessiva del servizio
1	Servizi di rassegna stampa, audio/video e media analysis	79820000-8	P	200.000,00
<i>Importo totale a base della gara</i>				200.000,00

***Rassegna stampa, audio/video e media analysis***

**Il totale massimo presunto del valore del contratto pubblico viene stimato** (secondo la metodologia di calcolo successivamente definita) **in complessivi 200.000,00 euro (oltre I.V.A.), per tutta la durata complessiva dell'appalto, ivi compreso la proroga annuale.**

In ogni caso l'effettivo importo contrattuale sarà definito in esito all'aggiudicazione efficace della procedura negoziata sulla base dell'offerta economica presentata dall'aggiudicatario.

L'importo annuale del servizio è stato stimato - in via puramente presuntiva e non vincolante per l'Autorità - in complessivi euro 50.000,00 (oltre I.V.A.). Il predetto importo costituisce la base d'asta su cui i concorrenti dovranno, secondo la disciplina prevista all'art. 16 del presente Disciplinare, formulare il proprio ribasso in percentuale unica.

L'appalto è finanziato con i mezzi ordinari dell'Autorità.

Si rappresentano la metodologia di calcolo e gli elementi tenuti in considerazione al fine della determinazione dell'importo massimo stimato:

- a) la durata complessiva del servizio come stabilita al successivo art. 4;
- b) il costo annuo del servizio stimato in 50.000,00 euro che, calcolato per i primi tre anni di contratto, determina **un costo triennale per il servizio pari a 150.000,00** (oltre I.V.A.);

**In base agli elementi rappresentati risultano i seguenti importi (oltre I.V.A.) annuali, triennali e complessivi del servizio:**

- c) importo annuale complessivo pari a 50.000,00 euro;
- d) importo triennale (primi 36 mesi di contratto) complessivo pari a 150.000,00 euro;
- e) importo dell'eventuale proroga annuale pari a 50.000,00 euro;
- f) **valore complessivo stimato del contratto pubblico (ex art. 35, comma 4, del Codice) pari a 200.000,00 (oltre I.V.A.),** che si pone al di sotto della soglia comunitaria di cui all'art. 35, comma 1, lettera d, del Codice.

Non è ammessa la presentazione di varianti.

In considerazione della natura del servizio, oggetto della presente procedura, non sussiste la necessità di procedere alla predisposizione del DUVRI e di indicare la relativa stima dei costi della sicurezza poiché pari a zero.

Il Codice Univoco intervento (CUI) della presente procedura di gara è S97190020152202100008.

Stante la natura prettamente intellettuale delle prestazioni oggetto del servizio - ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice - non sono stati quantificati i costi della mano d'opera né è richiesta ai concorrenti l'indicazione dei costi della sicurezza attinenti all'appalto.

#### **ART. 4 - DURATA DELL'APPALTO E OPZIONI**

##### **§ 4.1 - DURATA**

Come espressamente riportato all'art. 3 delle Condizioni di contratto, le attività avranno **una durata di 36 (trentasei) mesi** dalla data di effettivo avvio del servizio stesso, come risultante dall'apposito verbale di inizio delle attività redatto tra le parti.

##### **§ 4.2 - OPZIONI**

L'Autorità si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà - ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice - di procedere, nelle more dell'indicanda nuova procedura di gara, ad una eventuale proroga del contratto stesso per un periodo di tempo variabile fino ad un massimo di 12 (dodici) mesi ed agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto in scadenza.

L'Appaltatore è **tenuto**, sin d'ora, a garantire l'esecuzione delle prestazioni oggetto della proroga agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto.

In tal senso si precisa che l'importo massimo del valore del contratto pubblico tiene anche conto - **ai sensi dell'art. 35, comma 4, del Codice** - del valore economico dell'eventuale opzione di una proroga annuale.

#### **ART. 5 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

**Come detto nelle premesse, la presente procedura di affidamento si intende aperta a tutti gli operatori economici in possesso dell'abilitazione al bando MEPA "Servizi di Informazione Comunicazione e Marketing", qualificati, stante l'oggetto del servizio posto a gara, nel catalogo dei "Servizi di Rassegna Stampa".**

Ai consorzi ed ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

#### **Rassegna stampa, audio/video e media analysis**

È **vietato** ai concorrenti di partecipare alla procedura negoziata in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (di seguito, per brevità, denominata “aggregazione di imprese di rete”).

È **vietato** al concorrente che partecipa alla procedura in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice *sono tenuti* ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. L’inosservanza di tale divieto comporta l’applicazione dell’articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto **non possono**, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.

Le aggregazioni di imprese di rete di cui all’art. 45, comma 2, lettera f), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lettere b) e c), del Codice ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48, comma 12, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

#### **ART. 6 - REQUISITI GENERALI**

Ai fini dell’ammissione alla presente procedura, e dell’affidamento dell’appalto, gli operatori economici concorrenti - nonché gli eventuali soggetti di cui i medesimi si avvalgono - **NON dovranno** a pena di esclusione:

**6.1** trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all’art. 80 del Codice;

**6.2** trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel “Patto di integrità tra l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e gli operatori economici partecipanti alle procedure di gara finalizzate alla stipula di contratti pubblici” **costituisce causa di esclusione dalla gara**, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 190/2012.

**Si precisa che - a pena di esclusione - i motivi di esclusione di cui ai precedenti punti 6.1 e 6.2 si intendono**

*Rassegna stampa, audio/video e media analysis*

**applicabili:**

- in ipotesi di associazione (costituita o costituenda): **a tutti gli operatori economici dell'associazione;**
- in ipotesi di Consorzio ex art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice: **al Consorzio ed alle proprie consorziate espressamente indicate quali esecutrici del servizio;**
- in ipotesi di avvalimento: **all'operatore economico concorrente ed all'impresa ausiliaria di cui si avvale.**

Le relative dichiarazioni di insussistenza delle suddette condizioni ostative **dovranno essere rese** - a pena di esclusione - mediante il “*Modello di formulario per il documento di gara unico europeo (di seguito DGUE)*”.

In tal senso i concorrenti dovranno, preferibilmente, utilizzare il DGUE di cui al modello n. 2 allegato al presente Disciplinare in quanto appositamente adattato dall'Amministrazione alla presente gara, compilato secondo la “*Guida alla compilazione del DGUE*” in allegato al presente Disciplinare.

**ART. 7 - REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA**

**Gli operatori economici concorrenti dovranno altresì essere in possesso - a pena di esclusione - di tutti i criteri di selezione (requisiti speciali previsti per la presente procedura di gara) successivamente indicati ai paragrafi 7.1 e 7.2.**

I documenti richiesti agli operatori economici concorrenti ai fini della dimostrazione dei successivi criteri di selezione (come successivamente specificati per ogni requisito speciale che lo prevede) devono essere trasmessi all'Autorità mediante AVCpass in conformità alla delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lettera b), del Codice, saranno considerate **inammissibili** tutte le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare di gara.

**§ 7.1 - CRITERIO DI SELEZIONE RIFERITO AL REQUISITO SPECIALE DI IDONEITÀ PROFESSIONALE.**

**7.1.1** Ogni singolo operatore economico **deve - a pena di esclusione - essere in possesso dell'iscrizione** presso il registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta l'iscrizione al registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

**Solo in ipotesi di cooperativa o consorzio tra cooperative** è prevista - a pena di esclusione - anche l'iscrizione all'Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23 giugno 2004 (*ex registro prefettizio e schedario generale della cooperazione*) istituito presso il Ministero delle attività produttive.

**7.1.2** Ogni singolo operatore economico **deve - a pena di esclusione - essere in possesso** della piena titolarità dei diritti di riproduzione ed utilizzazione economica dei prodotti editoriali oggetto del servizio conformemente alle disposizioni applicabili in materia di tutela del diritto d'autore.

Ai fini delle suddette dichiarazioni, i concorrenti dovranno, preferibilmente, utilizzare il DGUE di cui al modello n. 2 allegato al presente Disciplinare in quanto appositamente adattato dall'Amministrazione alla presente gara, compilato secondo la “*Guida alla compilazione del DGUE*” in allegato al presente Disciplinare.

I requisiti speciali dell'idoneità professionale non sono né frazionabili né potranno costituire oggetto di avvalimento.

La comprova dei requisiti verrà acquisita dall'Amministrazione anche tramite *AvcPass*.

**§ 7.2 - CRITERIO DI SELEZIONE RIFERITO AI REQUISITI SPECIALI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE**

Ogni singolo operatore economico **deve - a pena di esclusione - presentare l'elenco dei principali servizi analoghi al servizio oggetto della presente gara (cfr. i punti A e B del precedente art. 3), prestati negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione della RDO sul MEPA - il cui importo complessivo nel triennio sia almeno pari a 150.000,00 euro (al netto degli oneri fiscali).**

**Per ogni singolo contratto dichiarato si dovrà fornire evidenza:**

- (i) *del committente (pubblici o privati) con cui si è stipulato il contratto;*
- (ii) *dell'oggetto del contratto;*
- (iii) *del periodo di svolgimento del contratto;*
- (iv) *dell'importo del contratto nel triennio di riferimento;*

### **Precisazione**

- a) ***Nell'indicazione dei contratti svolti l'operatore economico dovrà fornire prova di avere eseguito, anche in modo disgiunto, entrambe le tipologie di servizio espresse ai punti A e B del precedente art. 3.***
- b) *Occorre fornire l'indicazione di un numero di contratti sufficiente a raggiungere il valore economico stabilito (150.000,00 euro), conseguentemente è possibile indicare anche un unico contratto purché di valore almeno pari a quello prefissato.*
- c) *In ipotesi di contratti pluriennali occorrerà indicare la sola quota computata a carico del triennio di riferimento.*
- d) *Le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni dovranno aver raggiunto il valore economico richiesto negli anni di effettiva attività.*

La comprova del requisito dovrà essere fornita mediante:

- a) in caso di servizio prestato a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante la produzione, in originale o copia conforme, dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, **con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;**
- b) in caso di servizio prestato a favore di committenti privati, mediante la produzione, in originale, dei certificati rilasciati dal committente privato, **con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione, o in alternativa mediante autodichiarazione del concorrente.**

La comprova del requisito dovrà essere fornita mediante la produzione dei predetti attestati, inseriti nel sistema *AVCPass* dall'operatore economico concorrente.

Il predetto criterio di selezione riferito alla capacità tecnica e professionale è frazionabile nei termini di cui al successivo art. 7, par. 7.3, e potrà costituire oggetto di avvalimento nei termini di cui al successivo art. 8.

#### **§ 7.3 - SPECIFICAZIONI IN ORDINE AI REQUISITI E CRITERI DI SELEZIONE DELLE ASSOCIAZIONI**

##### **(i) Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, geie**

In via preliminare si precisa che nel presente Disciplinare di gara, e nella specifica modulistica di riferimento, con il termine:

- ***associazione*** si intende sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti che un consorzio ordinario di concorrenti, entrambi già formalmente costituiti alla data di presentazione dell'offerta o di futura costituzione ex art. 48, comma 8, del Codice;
- ***mandataria*** si intende: (a) il soggetto già qualificato, o designato, come *capogruppo* in ipotesi di raggruppamenti temporanei di concorrenti e che eseguirà le prestazioni in misura maggioritaria; (b) la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive.

Non essendo previste prestazioni secondarie sono ammesse associazioni solo di tipo orizzontale e, conseguentemente ogni operatore associato deve eseguire le parti del servizio nei termini indicati nell'istanza di partecipazione, ribadendo che la mandataria deve eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), del Codice, ivi compreso le associazioni di futura costituzione ex art. 48, comma 8, del Codice, devono possedere i requisiti speciali di partecipazione (precedenti paragrafi 7.1 e 7.2) nei termini di seguito indicati.

##### **(a) i requisiti speciali dell'idoneità professionale di cui al precedente par. 7.1, devono essere posseduti - a pena di esclusione - nei seguenti termini:**

- **il requisito sub 7.1.1 da ciascun operatore economico che compone l'associazione o GEIE;**  
**Si precisa che l'eventuale requisito di iscrizione all'Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23 giugno 2004 di cui al sub 7.1.1 deve essere posseduto da:**
  - **ciascuna impresa cooperativa o consorzio tra cooperative che compongono l'associazione;**
  - **ciascuna impresa cooperativa o consorzio tra cooperative aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica;**
- **il requisito sub 7.1.2 da ciascun operatore economico che compone l'associazione o GEIE;**

##### **(b) il requisito speciale di capacità tecnica e professionale di cui al precedente par. 7.2, deve essere posseduto - a**

*Rassegna stampa, audio/video e media analysis*

**pena di esclusione - dall'associazione nel suo complesso con l'avvertenza che la mandataria deve, in ogni caso, possedere il requisito in misura maggioritaria (rispetto al valore economico di 150.000,00 euro), mentre ogni altra singola impresa che costituisce l'associazione deve comunque possederlo ancorché in misura limitata.**

#### *Precisazioni*

**Le associazioni sono tenute - a pena di esclusione - a presentare l'istanza di partecipazione utilizzando, preferibilmente, il modello n. 1-quater, completa di tutti gli allegati in essa indicati.**

L'istanza deve essere presentata congiuntamente dall'associazione e sottoscritta da tutti i legali rappresentanti di ogni singolo operatore economico componente l'associazione.

In ipotesi di raggruppamenti temporanei già costituiti, all'istanza di partecipazione dovrà essere allegato il mandato collettivo speciale con rappresentanza alla mandataria. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata e la relativa procura è conferita al legale rappresentante della mandataria.

In ipotesi di Consorzi ordinari di concorrenti all'istanza di partecipazione dovrà essere allegato lo statuto costitutivo del Consorzio ordinario di concorrenti, dal quale evincere la costituzione effettiva del Consorzio ordinario, la sua composizione ed il mandato di rappresentanza conferito alla mandataria dalle altre consorziate.

#### *(ii) Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili*

**I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.**

L'affidamento delle prestazioni da parte dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera b), del Codice alle proprie imprese consorziate non costituisce subappalto.

I consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lettera c), del Codice eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite le imprese consorziate indicate come esecutrici, senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti dell'Autorità.

**(a) i requisiti speciali dell'idoneità professionale di cui al precedente par. 7.1, devono essere posseduti - a pena di esclusione - nei seguenti termini:**

- **il requisito sub 7.1.1 dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici;**

**l'eventuale requisito di iscrizione all'Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23 giugno 2004 di cui al sub 7.1.1 deve essere posseduto dal Consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici, qualora si tratti di consorzio tra cooperative o imprese cooperative**

- **il requisito sub 7.1.2 dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici;**

**(b) il requisito speciale di capacità tecnica e professionale di cui al precedente par. 7.2 deve essere posseduto - a pena di esclusione:**

- **per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b), del Codice, direttamente dal Consorzio medesimo;**
- **per i consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lett. c), del Codice, secondo quanto previsto dal comma 2-bis dell'art. 47 del Codice, dal Consorzio stabile. La sussistenza in capo al medesimo del requisito in parola è valutata a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.**

#### *Precisazioni*

**I consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lettera b), del Codice sono tenuti - a pena di esclusione - a presentare l'istanza di partecipazione utilizzando, preferibilmente, il modello n. 1-bis, completa di tutti gli allegati in essa indicati.**

Nell'istanza di partecipazione il consorzio, tra l'altro, è tenuto - a pena di esclusione - ad indicare per quali consorziati (che eseguiranno in concreto il servizio) il medesimo concorre.

Alle imprese consorziate per le quali il consorzio ha dichiarato di concorrere è fatto divieto - a pena di esclusione sia del consorzio sia del consorziato - di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente procedura.

Il consorzio è tenuto a presentare, in allegato alla propria istanza di partecipazione, copia conforme all'originale dell'atto di costituzione e dello statuto del consorzio con l'indicazione delle imprese consorziate.

**I consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2 lettera c), del Codice sono tenuti - a pena di esclusione - a presentare l'istanza di partecipazione predisposta, preferibilmente, utilizzando il modello n. 1-ter, completa di tutti gli allegati**

**in essa indicati.**

Nell'istanza di partecipazione, il consorzio stabile è tenuto ad indicare se il medesimo concorre per sé, e quindi eseguirà direttamente il servizio, ovvero - laddove concorra per propri consorziati - la ragione sociale dei medesimi consorziati che eseguiranno in concreto il servizio.

Alle imprese consorziate per le quali il consorzio stabile ha dichiarato di concorrere è fatto divieto - a pena di esclusione sia del consorzio sia del consorziato - di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente procedura.

Non sono ammessi consorzi stabili nella cui composizione risulti la presenza anche di una sola impresa facente parte di altri consorzi stabili.

Il consorzio stabile è tenuto - a pena di esclusione - a presentare, in allegato alla propria istanza di partecipazione, copia conforme all'originale dell'atto di costituzione e dello statuto del Consorzio con l'indicazione delle imprese consorziate. In tal senso si rammenta che deve chiaramente evincersi anche la composizione del consorzio stabile, il quale deve - a pena di esclusione - essere formato da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

#### **ART. 8 - AVVALIMENTO**

Ai sensi e per l'effetto delle specifiche disposizioni di cui all'articolo 89 del Codice, **ogni operatore economico** - singolo, associato o consorziato - **può soddisfare la richiesta relativa al possesso del solo criterio di selezione di cui al precedente art. 7, par. 7.2**, inerente i requisiti speciali di capacità tecnica e professionale, **avvalendosi** delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti all'associazione, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

**Non è consentito** l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali di cui al precedente art. 6 e dei requisiti speciali dell'idoneità professionale di cui al precedente art. 7, par. 7.1.

Il ricorso all'avvalimento per il requisito speciale di capacità tecnica e professionale di cui al precedente art. 7, par. 7.2, comporta che l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata l'organizzazione aziendale in coerenza col requisito prestato, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse che, complessivamente, le hanno consentito di acquisire il requisito prestato.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il relativo contratto di avvalimento deve contenere, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse e dei mezzi messi a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci **si procede all'esclusione** del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, verrà imposto, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, verrà comunicata l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al precedente art. 2, par. 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, si procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta (es. sottoscrizione digitale).

La mancata totale indicazione, nel contratto di avvalimento, dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa

ausiliaria **non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento** e, quindi, si procederà **all'esclusione** del concorrente.

L'operatore economico (singolo, associato o consorziato) che intende avvalersi dovrà:

- a) **presentare** (oltre al proprio) **anche il DGUE** (di cui al modello n. 2) distinto, e debitamente compilato, **per ogni singola impresa ausiliaria** che presta il/i requisito/i di cui il concorrente risulta carente;
- b) **presentare la dichiarazione di cui al modello n. 3** predisposta e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria;
- c) **presentare**, in originale o copia autentica e sottoscritto antecedentemente i termini di scadenza per la partecipazione alla presente gara, **il contratto** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei suoi confronti a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse e i mezzi necessari per tutta la durata del contratto indicata al precedente art. 4, ivi compreso ogni opzione prevista;
- d) **presentare copia del "Patto di integrità tra l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e gli operatori economici partecipanti alle procedure di gara finalizzate alla stipula di contratti pubblici"**, sottoscritta per accettazione da parte dell'impresa ausiliaria;
- e) **presentare il PASSOE**, di cui al successivo art. 14, par. 14.3, punto 1, **dell'ausiliaria**.

Tutti i predetti documenti dovranno essere inseriti nella "Busta amministrativa" di cui al successivo art. 14.

#### **ART. 9 - SUBAPPALTO**

L'operatore economico concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 50% dell'importo complessivo del contratto che verrà stipulato, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

**I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice nonché i requisiti e le certificazioni necessarie per l'espletamento del servizio oggetto del subappalto.**

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del medesimo Codice.

L'aggiudicatario è responsabile in via esclusiva nei confronti dell'Autorità ed è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

#### **ART. 10 - GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA**

Ai sensi dell'art. 1, comma 4, del DL Semplificazioni non si ritiene che ricorrano particolari esigenze che giustifichino la richiesta della garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del Codice.

#### **ART. 11 - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE**

**Il codice identificativo di gara (CIG) della presente procedura negoziata è 895706972A.**

Gli operatori economici concorrenti sono tenuti - ai sensi della delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito anche denominata "ANAC") del 29 dicembre 2020, n. 1121 - a versare, a favore dell'ANAC, **il contributo pari a 20,00 euro (venti/00)**.

Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono pubblicate e consultabili sul sito internet dell'ANAC [http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/\\_riscossioni](http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/_riscossioni).

**Costituisce causa di esclusione l'omesso versamento del contributo entro la data di presentazione dell'offerta** stabilita al successivo art. 12, conseguentemente non si intendono regolarizzabili versamenti effettuati in data successiva a quella prevista per la presentazione dell'offerta.

In caso di mancata presentazione della ricevuta l'Autorità accerterà il pagamento mediante consultazione del sistema *AVCPass* messo a disposizione dall'ANAC.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel precitato sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata mediante soccorso istruttorio, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento ovvero in caso di pagamento effettuato successivamente alla data di presentazione dell'offerta, l'Autorità procederà ad escludere il concorrente dalla procedura di affidamento ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge n. 266/2005.

**ART. 12 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

**L'offerta (tecnica ed economica) e la documentazione ad essa relativa devono essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso la piattaforma MEPA entro e non oltre il termine ultimo per la presentazione delle offerte, fissato per le ore 14:00 del 2 dicembre 2021, pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura in quanto irregolare ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.**

L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema.

**La presentazione dell'offerta mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del concorrente**, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità sia dell'Autorità che della Consip S.p.a./Gestore del Sistema ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

Si precisa, inoltre, che:

- l'offerta presentata entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente;
- entro il termine di presentazione dell'offerta, chi ha presentato un'offerta potrà ritirarla; un'offerta ritirata equivarrà ad un'offerta non presentata;
- il Sistema non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine di presentazione delle offerte nonché offerte incomplete di una o più parti la cui presenza è necessaria ed obbligatoria.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera l'Autorità da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del MEPA. L'Autorità si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

Non verranno considerate valide dal sistema le offerte plurime, condizionate o alternative.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni a corredo dell'offerta di cui al successivo art. 14, nonché tutta la documentazione costituente sia l'offerta tecnica di cui al successivo art. 15 che l'offerta economica di cui al successivo art. 16, devono essere firmate digitalmente, a pena di esclusione, dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative indicate nelle "Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione" vigenti alla data di pubblicazione della gara.

**ART. 13 - SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale contenuto nell'istanza di partecipazione di cui ai modelli predisposti dall'Amministrazione, e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta; in ogni caso il procedimento di regolarizzazione documentale non potrà essere strumentalmente utilizzato per l'acquisizione, in gara, di un requisito o di una condizione di partecipazione mancante alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Nello specifico, e fermo quanto già rappresentato nel presente Disciplinare, valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti e criteri di selezione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e criteri di selezione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della documentazione amministrativa richiesta, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta che hanno rilevanza in fase esecutiva sono sanabili.

Ai fini della sanatoria l'Autorità assegnerà al concorrente coinvolto nel procedimento un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, l'Autorità potrà chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, l'Autorità procederà a disporre l'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà dell'Autorità invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

**Qualunque carenza e/o irregolarità, ivi compreso la carenza di sottoscrizione, della documentazione riferita all'offerta qualitativa e/o dell'offerta economica sono escluse dal soccorso istruttorio.**

#### **ART. 14 - CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA AMMINISTRATIVA**

La busta telematica amministrativa deve contenere la documentazione come indicata ai successivi paragrafi 14.1, 14.2 e 14.3, ivi compreso eventuali allegati in essi richiamati, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

##### **§ 14.1 - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE**

**L'istanza di partecipazione, firmata digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore, dovrà essere redatta in bollo da euro 16,00 ed utilizzando preferibilmente i seguenti modelli predisposti dall'Amministrazione in funzione della forma di partecipazione del concorrente:**

- a. modello n. 1 se partecipa in forma singola;
- b. modello n. 1-bis se partecipa in forma di Consorzio ex art. all'art. 45, comma 2, lettera b), del Codice;
- c. modello n. 1-ter se partecipa in forma di Consorzio stabile all'art. 45, comma 2, lettera c), del Codice;
- d. modello n. 1-quater se partecipa in una qualunque forma associativa (RTI, Consorzio ordinario, GEIE, aggregazione di imprese di rete) sia costituita che costituenda.

Ciascun operatore economico concorrente - per il tramite dell'istanza di partecipazione - rende, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., ulteriori dichiarazioni integrative e funzionali alla procedura di gara.

Il concorrente indica la propria forma, singola o associata, di partecipazione alla gara.

In caso di partecipazione in forma associativa il concorrente fornisce anche i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

L'istanza è sottoscritta digitalmente:

- dal soggetto che partecipa singolarmente;
- nel caso di associazioni già costituite al momento della presentazione dell'offerta: dalla mandataria/capofila già designata dalle mandanti;
- nel caso di associazioni non ancora costituite al momento della presentazione dell'offerta: da tutti i soggetti che costituiranno la futura associazione;

L'istanza di partecipazione può anche essere sottoscritta da un procuratore dell'operatore economico concorrente munito di idonei poteri di rappresentanza.

In tale ipotesi dovrà essere allegata all'istanza:

- una copia conforme all'originale della procura attestante i poteri di rappresentanza conferiti al soggetto (*tra cui la rappresentanza verso tutti gli enti e le amministrazioni pubbliche e di firmare ogni atto inerenti la partecipazione a gare pubbliche*);
- oppure - nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura - la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura (in tale ultima ipotesi l'Amministrazione procederà direttamente ad acquisire la visura camerale al fine delle proprie verifiche).

**All'istanza di partecipazione devono essere allegati tutti i documenti come richiamati espressamente nella medesima istanza.**

Sono esenti dalla presentazione dell'istanza le imprese ausiliarie in ipotesi di ricorso all'avvalimento da parte del concorrente.

**Attenzione:**

**Ai fini dell'assolvimento della marca da bollo**, l'operatore economico deve applicare n. 1 marca da bollo da euro 16,00 (opportunamente annullata) su un foglio che contenga il nome della presente procedura, il relativo CIG nonché i riferimenti dell'operatore economico stesso (denominazione e ragione sociale). L'operatore economico deve allegare copia scansionata del foglio. In alternativa, l'operatore economico può ricorrere alla marca da bollo virtuale. In tal caso, dovrà allegare la ricevuta di pagamento del bollo che costituisce la "marca da bollo digitale". Ai sensi degli artt. 19 e 31 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, i documenti non in regola con l'imposta di bollo saranno inviati alla competente Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione e le conseguenti sanzioni amministrative.

**§ 14.2 - DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)**

**Ai fini dell'ammissione alle successive fasi procedurali della gara, ogni operatore economico concorrente dovrà presentare, tramite MEPA, il proprio DGUE** di cui all'art. 85 del Codice reso ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., predisposto in conformità al modello n. 2 appositamente adattato per la presente procedura e **compilato** secondo la "Guida alla compilazione del DGUE" in allegato al presente Disciplinare.

**§ 14.3 - DOCUMENTAZIONE A CORREDO**

**L'operatore economico concorrente deve presentare, tramite MEPA, anche la seguente ulteriore documentazione:**

1. **il PASSOE** rilasciato dall'ANAC a seguito dell'avvenuta registrazione del concorrente al sistema *AVCPass* ai fini delle verifiche di cui al successivo art. 19:
  - (i) **dell'operatore economico concorrente;**
  - (ii) **delle imprese ausiliare** (queste ultime solo qualora l'operatore economico concorrente abbia dichiarato di ricorrere all'istituto dell'avvalimento di cui al precedente art. 8).

Si precisa che qualora l'ANAC non renda disponibile per tempo il "PASSOE" il concorrente dovrà presentare una propria autodichiarazione di avvenuta registrazione al sistema *AVCPass* e produrre successivamente, a semplice richiesta dell'Amministrazione, lo stesso "PASSOE" una volta acquisito;

2. **la ricevuta o lo scontrino del versamento del contributo** pari a 20,00 (venti) euro a favore dell'ANAC, secondo termini e modalità di cui al precedente art. 11;
3. **copia sottoscritta per accettazione** del "*Patto di integrità tra l'Autorità e gli operatori economici partecipanti alle procedure di affidamento finalizzate alla stipula di contratti pubblici*".

Il predetto documento deve essere presentato da qualunque operatore economico - singolo, consorzio o partecipante in qualunque forma di consorzio/associazione - che intenda partecipare alla gara, nonché da qualunque impresa ausiliaria in ipotesi di avvalimento dell'operatore economico concorrente.

Il Patto di integrità dovrà essere reso per accettazione dal concorrente previa sottoscrizione digitale da parte del titolare o del legale rappresentante di ogni impresa concorrente o da persona avente il potere di rappresentarlo e impegnarlo formalmente.

*In ipotesi di associazioni/consorzi:* oltre a quanto richiesto dal presente Disciplinare di gara l'operatore economico che intenda partecipare in forma associativa/consorzio **dovrà anche presentare la documentazione denominata "Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi" predisposta dal sistema MEPA.**

**Si rammenta che - in ipotesi di ricorso all'istituto dell'avvalimento - il concorrente dovrà anche presentare la documentazione di cui al precedente art. 8, lettere a), b), c), d), e).**

**ART. 15 - CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA TECNICA**

La busta telematica tecnica deve contenere la documentazione relativa all'offerta tecnica (componente qualitativa) come indicata ai successivi punti da 15.1 a 15.3, necessaria al fine della valutazione, e conseguente attribuzione dei punteggi qualitativi, del parametro "componente qualitativa dell'offerta" descritto al successivo art. 17, paragrafo 17.1.

**15.1 Il concorrente - al fine dell'attribuzione del punteggio qualitativo di cui al n. 1 della tabella n. 2 - denominato "qualità dell'interfaccia web della soluzione di consultazione ed elaborazione proposta" ed il cui punteggio complessivo è previsto fino ad un massimo di punti 30 - di cui al successivo art. 17, par. 17.1 – dovrà provvedere a:**

- a) *presentare una dichiarazione contenente i riferimenti di indirizzo web (ed eventuali username/password) tramite i quali sia possibile accedere da remoto ad un ambiente di demo online che riproduca fedelmente tutti gli elementi grafici dell'interfaccia grafica e tutte le funzioni previste dalla soluzione di consultazione ed elaborazione proposta, atta a dare visualizzazione concreta della soluzione proposta dal concorrente sia da PC fisso (Microsoft Windows e Apple MacOS) che in mobilità (Google Android e Apple iOS).*
- b) *fornire una completa e dettagliata documentazione in formato elettronico idonea ad illustrare anche graficamente la soluzione informatica proposta, comprensiva del relativo manuale utente.*

L'interfaccia web della soluzione di consultazione ed elaborazione dovrà garantire - anche a livello di impostazione e visualizzazione grafica - il perseguimento dei seguenti obiettivi: intuitività, facilità di consultazione, funzionalità, efficacia e usabilità, nonché il suo utilizzo in mobilità.

Il concorrente, tramite la documentazione a supporto della propria demo, dovrà procedere a fornire:

- (i) *un'illustrazione dettagliata dei singoli passi per l'accesso agli spazi internet dedicati alla rassegna stampa telematica, sua elaborazione e l'utilizzo del software, anche in mobilità;*
- (ii) *un'illustrazione dettagliata delle soluzioni e impostazioni grafiche e tecniche utilizzate, motivando puntualmente le singole scelte al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di intuitività, semplicità, efficacia dell'utilizzo, facilità d'uso, intuitività, efficienza, funzionalità, utilizzo in mobilità.*

ATTENZIONE: È a totale responsabilità del concorrente garantire il corretto funzionamento dell'ambiente di demo per tutta la durata della procedura di gara.

**In tal senso il concorrente**, per evitare eventuali conseguenze derivanti dalla non visualizzazione della demo da parte della Commissione durante la fase di valutazione - che comunque costituirà elemento negativo di valutazione rispetto all'effettiva presentazione di una demo funzionante come stabilito al successivo art. 17, paragrafo 17.1 - **deve in ogni caso presentare sia la demo di cui alla precedente lettera a), che la documentazione di cui alla precedente lettera b).**

**15.2 Il concorrente - al fine dell'attribuzione del punteggio qualitativo di cui al n. 2 della tabella n. 2 - denominato "modalità di erogazione dei servizi e rispondenza agli obiettivi dell'Autorità" ed il cui punteggio complessivo è previsto fino ad un massimo di punti 30 -di cui al successivo art. 17, par. 17.1 - dovrà presentare una relazione dal titolo "Modalità di erogazione dei servizi e rispondenza agli obiettivi dell'Autorità".**

Nella predetta relazione il concorrente dovrà descrivere e illustrare:

- a) *la proposta globale del servizio che evidenzii l'approccio della società allo svolgimento del servizio coerentemente con quanto riportato nel Capitolato tecnico e rispondente alle esigenze funzionali ed organizzative dell'Autorità;*
- b) *la descrizione dettagliata del progetto di esecuzione del servizio, descrivendo la metodologia di svolgimento del servizio, il piano delle attività e le tempistiche di esecuzione del servizio con evidenza delle varie fasi procedurali e delle attività;*
- c) *la descrizione dettagliata del servizio di media analysis proposto dal concorrente in coerenza con quanto richiesto agli artt. 5 e 15 del Capitolato tecnico.*

**15.3 Il concorrente - al fine dell'attribuzione del punteggio qualitativo di cui al n. 3 della tabella n. 2 - denominato "Prestazioni integrative e servizi aggiuntivi, proposti senza costi aggiuntivi per l'Autorità" ed il cui punteggio complessivo è previsto fino ad un massimo di punti 10 -di cui al successivo art. 17, par. 17.1 - dovrà presentare una relazione dal titolo "Prestazioni integrative e servizi aggiuntivi, proposti senza costi aggiuntivi per l'Autorità".**

Nella predetta relazione il concorrente, con riferimento alle indicazioni minimali riportate nel Capitolato tecnico, dovrà fornire le seguenti informazioni:

- a) *descrizione dettagliata (per punti) di eventuali ed ulteriori proposte migliorative del servizio, nonché degli elementi di originalità o migliorativi del medesimo servizio rispetto al Capitolato tecnico, purché offerti senza oneri per l'Autorità e in linea con gli obiettivi dell'Autorità, anche con particolare attenzione all'integrazione delle fonti in modalità unificate di consultazione-elaborazione, anche in mobilità;*
- b) *descrizione delle modalità di svolgimento sia delle prestazioni che dei servizi aggiuntivi proposti.*

#### **NORME GENERALI**

Ogni documento riferito all'offerta tecnica dovrà essere redatto in lingua italiana.

Le relazioni dovranno essere comunque redatte con modalità tali da consentire alla Commissione la valutazione delle stesse sulla base dei criteri di valutazione di cui al presente Disciplinare di gara.

L'Amministrazione è esonerata da qualsiasi responsabilità in caso di invio parziale della documentazione.

#### **La documentazione riferita all'offerta tecnica:**

- (i) non dovrà - **a pena di esclusione** - contenere alcuna indicazione di carattere economico e/o riferita all'offerta economica presentata;
- (ii) dovrà essere sottoscritta digitalmente negli stessi termini previsti per l'istanza di partecipazione di cui al precedente art. 14, par. 14.1. **La mancata sottoscrizione digitale costituisce causa di esclusione.** Qualora l'offerta tecnica venga sottoscritta da un soggetto, munito di poteri idonei a impegnare la volontà dell'operatore economico, diverso da chi ha sottoscritto la documentazione amministrativa, dovrà essere presentata una copia dell'atto formale attestante i poteri di rappresentanza conferiti al medesimo soggetto (tra cui la rappresentanza verso tutti gli enti e le amministrazioni pubbliche e di firmare ogni atto, incluse le offerte, inerenti la partecipazione a gare pubbliche).

**La mancata allegazione della copia dell'atto formale attestante i poteri di rappresentanza del soggetto** - se diverso dal titolare o dal legale rappresentante o dal soggetto che ha sottoscritto la documentazione amministrativa - **che ha sottoscritto ogni documento costituente l'offerta tecnica equivale a mancata sottoscrizione del medesimo documento.**

La documentazione costituente l'offerta tecnica dovrà essere predisposta in modo chiaro ed inequivocabile e contenere altre informazioni (se pertinenti all'argomento), anche non richieste, purché sia assicurata la facile consultabilità e la rintracciabilità certa degli elementi specificatamente richiesti ai punti precedentemente indicati (da 15.1 a 15.3).

**L'assenza e/o la mancata presentazione sia della demo che della documentazione di cui al precedente punto 15.1 e/o della relazione di cui al precedente punto 15.2 comporta causa di esclusione dell'operatore economico (singolo o raggruppato o consorziato) al proseguo della procedura di gara in considerazione del fatto che, mancando tale documentazione, non risulta possibile procedere alla valutazione complessiva del parametro di riferimento.**

**L'assenza e/o la mancata presentazione della relazione di cui al precedente punto 15.3 comporta la sola assegnazione di un punteggio pari a 0 (zero) punti e conseguentemente l'accettazione, da parte del concorrente, delle condizioni minimali di svolgimento stabilite nel Capitolato tecnico.**

Nel caso in cui il concorrente indichi per uno stesso parametro più valori l'Amministrazione assumerà, a qualunque titolo, il valore più favorevole alla medesima tra quelli indicati.

**La documentazione relativa alla componente qualitativa dell'offerta proposta dal concorrente si deve intendere equivalente all'effettivo progetto di esecuzione del servizio. Tale definito progetto, stante sia la formulazione richiesta dall'Autorità considerata funzionale alle esigenze della medesima Amministrazione, sia le minimali modalità di svolgimento del servizio stesso di cui al Capitolato tecnico, costituirà elemento contrattuale del rapporto che l'Autorità istituirà con l'aggiudicatario della procedura di gara e se disapplicate potranno comportare applicazioni di penali.**

**Si ribadisce che per la documentazione relativa alla componente qualitativa dell'offerta non opera il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice.**

#### **ART. 16 - CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA ECONOMICA**

**L'offerta economica dovrà essere predisposta secondo il modello messo a disposizione dal Sistema e compilata nei termini di cui al successivo par. 16.1 sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente.**

Il concorrente dovrà indicare, nella scheda di offerta economica generata dal sistema, il **proprio ribasso in termini percentuali da applicare sull'importo annuo posto a base della gara pari a 50.000,00 euro (oltre I.V.A.)**.

**A pena di esclusione** non sono ammessi:

- (i) offerte contenenti riserve o condizioni, ovvero offerte parziali o espresse in modo indeterminato o riferite ad altra gara o che richiama documenti allegati ad altra procedura di gara o altro appalto;
- (ii) ribassi pari a 0 (zero), offerte in aumento, ribassi che applicati alla base d'asta determinano importi pari a 0 (zero), nonché offerte i cui valori si pongono al di sotto dei C.C.N.L di categoria e dalle leggi previdenziali e assistenziali risultanti da atti ufficiali (verificabile ex post dall'Amministrazione);

**L'offerta economica dovrà essere - a pena di esclusione - sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente (o da persona munita da comprovati poteri di firma).**

Ai fini dell'attribuzione del punteggio economico si rimanda al successivo art. 17, par. 17.2.

**§ 16.1 - MODELLO DI OFFERTA ECONOMICA MESSO A DISPOSIZIONE DAL SISTEMA**

Nel modello di offerta predisposto dal MEPA il concorrente dovrà:

**a. a pena di esclusione: campo "Valore dell'offerta per il Lotto 1"**

**Indicare la percentuale di ribasso da applicare sulla base d'asta individuata nell'importo annuo pari a 50.000,00 euro**

**b. campo oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta**

**Non specificare alcun valore in quanto i costi sono pari a zero;**

**c. a pena di esclusione: campo "Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del Codice, compresi nell'Offerta"**

**Non indicare alcun valore in quanto trattasi di servizio di natura intellettuale**

**ART. 17 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

La procedura di affidamento verrà aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>
P <sub>T</sub> - Offerta tecnica (qualitativa)	70,00 punti complessivi
P <sub>E</sub> - Offerta economica	30,00 punti complessivi
<b>P<sub>TOT</sub></b>	<b>100,00 PUNTI</b>

L'aggiudicazione sarà effettuata all'operatore economico che avrà presentato l'offerta risultata economicamente più vantaggiosa, avendo ottenuto il punteggio complessivamente più alto, risultato dalla somma dei diversi punteggi parziali attribuiti ai parametri qualità - prezzo di seguito riportati e con le modalità indicate.

Il punteggio totale (P<sub>TOT</sub>) per ciascuna offerta sarà così determinato:  $P_{TOT} = P_T + P_E$

dove:

- per P<sub>T</sub> si intende la somma dei punteggi attribuiti ai singoli criteri di valutazione dell'Offerta tecnica (componente qualitativa) di cui al successivo 17.1;
- per P<sub>E</sub> si intende il punteggio attribuito all'Offerta economica di cui al successivo 17.2.

**§ 17.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA (QUALITATIVA)**

In via preliminare si precisa che i criteri di valutazione dell'offerta qualitativa, rappresentati nel presente paragrafo, sono stati individuati dall'Autorità in quanto idonei a rappresentare l'affidabilità e la qualità dell'offerta qualitativa e, di conseguenza, della prestazione richiesta in quanto illustrativi delle modalità che l'operatore mette in atto per monitorare l'erogazione del servizio richiesto nei termini richiesti di cui al Capitolato tecnico nonché ad evidenziare le caratteristiche migliorative delle offerte presentate dai concorrenti e a differenziare le stesse in ragione della rispondenza alle esigenze dell'Autorità.

**Rassegna stampa, audio/video e media analysis**

Il punteggio dell'offerta tecnica ( $P_T$ ) è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella n. 2 con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice (di seguito anche denominata "Commissione").

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Dal numero 1 e fino al numero 3 della successiva tabella n. 2 sono definiti i criteri di valutazione dell'offerta tecnica, le relative modalità di attribuzione e il punteggio massimo attribuibile.

**Tabella n. 2: criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica**

Numero	Criterio di valutazione	Modalità di attribuzione	Punti "D" max	Punti "T"
1	<b><i>Qualità dell'interfaccia web della soluzione di consultazione ed elaborazione proposta</i></b>	La soluzione informatica dell'interfaccia web proposta di cui al precedente punto 15.1 sarà valutata con particolare riferimento ai seguenti aspetti: a) intuitività, facilità di consultazione, funzionalità, efficacia e usabilità dell'interfaccia web della soluzione di consultazione ed elaborazione proposta; b) utilizzo in mobilità; c) impostazione e visualizzazione grafica dell'interfaccia web della soluzione di consultazione ed elaborazione proposta.	<b>30</b>	
2	<b><i>Modalità di erogazione dei servizi e rispondenza agli obiettivi dell'Autorità</i></b>	La relazione di cui al precedente punto 15.2 presentata dal concorrente sarà valutata con particolare riferimento: a) al grado di coerenza e di rispondenza della proposta presentata dal concorrente rispetto agli obiettivi dell'Autorità, anche con riferimento al servizio di media analysis; b) al grado di efficacia e incidenza della proposta presentata dal concorrente, anche con particolare riferimento alle esigenze dell'Amministrazione in tema di garanzia della gestione delle criticità.	<b>30</b>	
3	<b><i>Prestazioni integrative e servizi aggiuntivi, proposti senza costi aggiuntivi per l'Autorità</i></b>	La relazione di cui al precedente punto 15.3 presentata dal concorrente sarà valutata con particolare riferimento: a) alla effettiva presenza di proposte migliorative, anche con specifico riferimento all'integrazione delle fonti in modalità unificate di consultazione-elaborazione anche in mobilità, e/o aspetti originali o migliorativi del servizio rispetto al Capitolato tecnico, purché entrambi offerti senza aggravio di costi e oneri per l'Autorità; b) al grado di coerenza e incidenza delle ulteriori proposte migliorative offerte dal concorrente sui processi organizzativi del	<b>10</b>	

**Rassegna stampa, audio/video e media analysis**

		servizio come rappresentati nel Capitolato tecnico e nel Capitolato amministrativo.		
		<b>totale</b>	<b>70</b>	

Con riferimento ai criteri di valutazione discrezionali (indicati con la lettera D nella precedente tabella n. 2) l'attribuzione del relativo punteggio avverrà con metodo qualitativo e ogni componente della Commissione attribuirà un coefficiente discrezionale, compreso tra zero e uno, legato al grado di giudizio di cui alla tabella di seguito riportata.

<i>Coefficiente</i>	<i>Grado di giudizio attribuito dalla Commissione</i>
1	Eccellente
0,9	Ottimo
0,8	Buono con caratteristiche particolarmente apprezzabili
0,7	Buono
0,6	Più che sufficiente
0,5	Sufficiente
0,4	Insufficiente
0,3	Del tutto insufficiente
0,2	Scarso
0,1	Eccessivamente scarso
0	Nessun elemento fornito

La Commissione calcolerà la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

L'attribuzione a ciascun concorrente del relativo punteggio per ogni singolo criterio di valutazione discrezionale avverrà applicando la seguente formula:

$$P = C \times Pmax$$

Dove:

- per P si intende il punteggio assegnato al singolo concorrente;
- per C si intende il coefficiente, anche mediato aritmeticamente in funzione dei singoli giudizi di cui alla precedente tabella attribuiti al singolo concorrente da ogni componente della Commissione, assegnato al concorrente in esame per il criterio di valutazione in esame;
- per Pmax si intende il punteggio massimo attribuibile al singolo criterio di valutazione discrezionale in esame.

Si precisa che:

- a) *con esclusivo riferimento alla demo di cui al criterio di valutazione indicato al punto 1 della Tabella n. 2, si stabilisce - in ipotesi di demo non presentata e/o non funzionante - che:*
  - (i) *la Commissione procederà a valutare la documentazione comunque richiesta a supporto [cfr. art. 15, par.15.1, del Disciplinare di gara] e formulerà comunque il proprio giudizio secondo i criteri riportati nella predetta tabella di riferimento;*
  - (ii) *al coefficiente di valutazione ottenuto mediante il procedimento sub (i), verrà applicata una decurtazione pari a 0,2 (zerovirgoladue) conseguente al non funzionamento e/o alla mancanza della demo comunque richiesta.*
- b) Con riferimento ai criteri di valutazione di cui ai punti 1 e 2 della Tabella n. 2 si stabilisce che **verranno esclusi** dalla procedura negoziata i **concorrenti che**, sulla base della valutazione formulata dalla Commissione, **non raggiungeranno, anche per uno solo dei predetti criteri di valutazione, un coefficiente di valutazione pari a 0,5 [anche in esito alla decurtazione di cui alla precedente lettera a) punto (ii)].**

La Commissione, dopo avere determinato per ciascun criterio di valutazione di cui alla precedente tabella n. 2 il relativo punteggio, provvederà per ciascun concorrente all'attribuzione del punteggio tecnico complessivo (P<sub>T</sub>) relativo all'offerta tecnica (qualitativa) - previsto fino ad un massimo di 70 punti - sommando i singoli punteggi attribuiti per ogni singolo criterio.

Qualora non venisse assegnato il punteggio massimo complessivo stabilito in 70 (settanta) punti per la componente qualitativa dell'offerta verrà effettuato il procedimento di riparametrazione al fine di garantire il mantenimento del rapporto qualità/prezzo previsto (70/30). In tale ipotesi il miglior punteggio complessivo ottenuto verrà riparametrato riportandolo al punteggio massimo (70 punti) al fine di assegnare alla migliore offerta qualitativa tutti i punti disponibili stabiliti e, conseguentemente, si procederà ad incrementare proporzionalmente tutti gli altri punteggi complessivi provvisori assegnati.

#### § 17.2 - METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Si rammenta in via preliminare che l'offerta economica dovrà essere predisposta dal concorrente in conformità alle disposizioni di cui al precedente art. 16.

Al fine di attribuire il massimo punteggio ( $P_E$ ) previsto per la componente economica (pari a 30 punti) il sistema assegnerà automaticamente i punteggi di ogni singolo concorrente tramite la formula matematica predefinita dal sistema e denominata "concava alla migliore offerta (interdipendente)" con coefficiente alfa pari ad 1 (uno).

#### ART. 18 - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La procedura di aggiudicazione si svolgerà attraverso il percorso obbligato previsto dalla piattaforma MEPA.

**Trattandosi di procedura interamente telematica**, nella quale la segretezza e la immodificabilità delle offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Sistema, **la presente procedura non prevede sedute pubbliche per l'apertura delle buste telematiche costituenti le offerte**. I concorrenti riceveranno comunicazione sull'avanzamento della procedura direttamente tramite la piattaforma MEPA.

La fase relativa alla verifica della documentazione amministrativa, ivi compreso l'eventuale ricorso all'istituto del soccorso istruttorio, sarà effettuata dal RUP.

Le operazioni di valutazione delle offerte sia dal punto di vista tecnico/qualitativo che economico, e la conseguente attribuzione dei relativi punteggi, verranno effettuate dalla Commissione che sarà nominata dall'Autorità dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui al precedente art. 12.

L'Amministrazione, stante la necessità di garantire il raggiungimento dei propri obiettivi prefissati, aggiudicherà la gara anche alla presenza di una sola offerta valida purché - ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice - ritenuta conveniente e idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Si precisa altresì che la partecipazione alla presente procedura, la formazione della graduatoria e la proposta di aggiudicazione non comportano per l'Amministrazione alcun obbligo di aggiudicazione né, per gli operatori economici, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte dell'Amministrazione stessa, fermo comunque che gli operatori economici offerenti sono vincolati fin dal momento della presentazione dell'offerta.

L'Autorità si riserva - comunque e fatti salvi i casi espressamente previsti dal Codice - il diritto di non pervenire all'aggiudicazione della gara:

- (i) qualora le offerte venissero considerate non idonee, non conformi al principio di congruità e/o non adeguate alle proprie esigenze di bilancio;
- (ii) per sopravvenute ragioni di carattere pubblico;
- (iii) per proprie mutate esigenze tecnico e/o organizzative anche derivanti da norme di legge applicabili all'Autorità.

In particolare, e per tali ipotesi l'Amministrazione non è tenuta a corrispondere compenso alcuno ai concorrenti, per qualsiasi titolo o ragione, per le offerte presentate.

Si precisa che allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, di cui al precedente art. 12, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.

#### § 18.1 - PRIMA FASE PROCEDURALE DELLA GARA - VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nel corso della prima fase procedurale della gara, che si aprirà alle ore 10.00 del 3 dicembre 2021 si procederà alla:

- a) apertura della busta telematica amministrativa, scaricando dalla piattaforma MEPA la documentazione prodotta dai concorrenti;
- b) verifica della completezza e della conformità della documentazione amministrativa rispetto alle disposizioni contenute nel presente Disciplinare;

c) attivazione della eventuale procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente articolo 13.

In esito all'esame della documentazione amministrativa, si provvederà all'adozione dei provvedimenti che determinano le esclusioni e le ammissioni dalla procedura, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 76, comma 2-bis, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, l'Autorità si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema *AVCPass*, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

#### **§ 18.2 - COMMISSIONE GIUDICATRICE**

Come detto in via preliminare al presente art. 18, la Commissione verrà nominata dall'Autorità dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui al precedente art. 12 e sarà composta da un numero di tre commissari, di cui uno con funzione di Presidente, previa acquisizione di una loro dichiarazione circa la non sussistenza di cause ostative alla loro nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice.

La Commissione è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.

L'Autorità pubblicherà, sul profilo di committente, nella sezione della presente procedura, sia il medesimo provvedimento di nomina che i curricula dei componenti.

#### **§ 18.3 - APERTURA DELLA BUSTA TELEMATICA OFFERTA TECNICA E DELLA BUSTA TELEMATICA OFFERTA ECONOMICA**

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa nei termini di cui al precedente paragrafo 18.1, si procederà, in presenza della Commissione, all'apertura sulla piattaforma MEPA delle buste telematiche contenenti l'offerta tecnica di cui al precedente articolo 15 affinché la Commissione possa procedere alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente Disciplinare, al loro esame, alla valutazione e all'assegnazione dei relativi punteggi.

Successivamente verranno caricati sulla piattaforma MEPA i punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche. La graduatoria sarà inviata, tramite una comunicazione, a tutti i concorrenti.

Successivamente si procederà, in presenza della Commissione, all'apertura sulla piattaforma MEPA delle buste telematiche contenenti la documentazione relativa all'offerta economica complessiva di cui al precedente articolo 16. Il sistema MEPA procederà direttamente all'attribuzione del punteggio economico secondo i criteri e le modalità descritte al precedente paragrafo 17.2.

L'Amministrazione procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale ( $P_{TOT}$ ) per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

La Commissione, nell'ipotesi in cui due o più operatori economici che, con riferimento alla graduatoria complessiva della gara, conseguano il medesimo punteggio complessivo (somma dei punteggi riferiti alla componente qualitativa ed alla componente economica dell'offerta) più alto, procederà secondo le seguenti modalità:

- a) in prima istanza: verrà assunto come riferimento il punteggio complessivo effettivamente assegnato ai concorrenti, coinvolti nel procedimento, per la componente qualitativa dell'offerta. In tal caso, pertanto, il più alto punteggio qualitativo effettivamente assegnato determinerà l'ordine di merito della graduatoria complessiva della gara e verrà proposto aggiudicatario l'operatore economico al quale è stato assegnato il miglior punteggio complessivo (punteggio più alto) per la componente qualitativa dell'offerta senza nessuna operazione di riparametrazione;
- b) in seconda istanza: qualora (in esito al sub a) perduri la situazione di parità, si procederà - tramite l'Area Comunicazioni del Sistema e solo tra i rappresentanti dei concorrenti interessati dal procedimento - ad un esperimento migliorativo che riguarderà il valore complessivo dell'offerta economica.

Qualora nessuno degli operatori interessati dall'esperimento migliorativo proceda a migliorare la propria offerta economica o se la stessa non sia migliorabile, si procederà ad aggiudicare la procedura mediante sorteggio pubblico convocando, presso la sede di Milano dell'Autorità, i concorrenti posti al primo posto ex equo nella graduatoria.

**ATTENZIONE:** con riferimento all'eventuale procedimento dell'anomalia dell'offerta e/o di congruità, come successivamente disciplinato al successivo par. 18.4, l'Autorità procederà a richiedere le giustificazioni con riferimento all'eventuale nuovo valore economico ottenuto mediante l'esperimento migliorativo. In tale ipotesi,

pertanto, il concorrente dovrà, tra gli altri, giustificare il nuovo valore economico derivante dall'esperimento migliorativo e non quello offerto in sede di gara.

All'esito delle operazioni di cui sopra, verrà redatta la graduatoria e l'Amministrazione procederà ai sensi di quanto previsto nel successivo paragrafo 18.4. Della graduatoria viene anche data comunicazione ai concorrenti mediante piattaforma MEPA.

#### **§ 18.4 - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, si procederà a valutare congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Verrà verificata la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procederà con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Verrà richiesto per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Le spiegazioni fornite dall'offerente verranno esaminate e, ove ritenute non sufficienti ad escludere l'anomalia, si potrà chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Ai sensi degli articoli 59, comma 3, lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, saranno escluse le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

#### **ART. 19 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E VERIFICA DEI REQUISITI E DEI CRITERI DI SELEZIONE**

All'esito conclusivo del procedimento di gara si darà corso a tutti i successivi adempimenti che comprenderanno anche i controlli sulle varie operazioni matematiche che hanno determinato l'attribuzione di punteggi, con la precisazione che l'Amministrazione adotterà, in esito a tali controlli, tutte le iniziative del caso (quali a titolo esemplificativo comunicazione a tutti gli offerenti, convocazione di ulteriori sedute e quant'altro necessario).

Previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, sarà adottato il provvedimento di aggiudicazione.

Ai fini della stipula del contratto, si provvederà:

- (i) ad effettuare le pubblicazioni previste per legge nonché ad inoltrare le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lettera a), del Codice;
- (ii) ad effettuare i controlli in capo all'operatore economico aggiudicatario sui requisiti di partecipazione previsti ai precedenti artt. 6 e 7. Tale verifica avverrà anche attraverso l'utilizzo del sistema *AVCPass*.

Conseguentemente tutti i partecipanti alla presente procedura devono registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale ANAC ([www.avcp.it/portal/public/classic/](http://www.avcp.it/portal/public/classic/) - Servizi/ServiziAccessoRiservato - *AVCPass Operatore economico*) secondo le istruzioni ivi contenute e attenendosi alle istruzioni di cui al Manuale Utente pubblicato sul Portale dell'ANAC, indicando a sistema il CIG895706972A. Il sistema rilascia un "PASSOE" (*Pass Operatore Economico*) da inserire nella busta telematica amministrativa nei termini di cui al precedente art. 14, paragrafo 14.3.

Si segnala che, nel caso in cui partecipino alla presente procedura concorrenti che non risultino essere registrati presso il detto sistema, l'Amministrazione si riserva, con apposita comunicazione, di assegnare un termine congruo per l'effettuazione della registrazione medesima.

Si evidenzia, infine, che la mancata registrazione presso il servizio *AVCPass*, nonché l'eventuale mancata trasmissione del PASSOE, non comportano, di per sé, l'esclusione dalla presente procedura.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

Successivamente verrà adottato il provvedimento di presa d'atto dell'efficacia dell'aggiudicazione.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. L'Amministrazione aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

#### **ART. 20 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

Con l'aggiudicatario della gara CIG 895706972A l'Autorità stipulerà un apposito contratto mediante scrittura privata, in modalità elettronica (firma digitale) ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del Codice secondo il documento Condizioni di contratto, appositamente integrato con l'offerta tecnico ed economica presentata in sede di gara, con il quale verrà disciplinato l'affidamento del servizio così come descritto nel Capitolato tecnico.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-bis, 89 e 92, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., l'Autorità procederà alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4, del medesimo decreto legislativo.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto - a pena di nullità - verrà stipulato mediante scrittura privata, in modalità elettronica (firma digitale), secondo lo schema generale di cui alle Condizioni di contratto, appositamente integrato con l'offerta qualitativa ed economica presentata dall'aggiudicatario in sede di gara e non conterrà la clausola compromissoria.

Fermo quanto sopra l'operatore economico aggiudicatario dovrà, prima della stipula del contratto, costituire in favore dell'Autorità la garanzia definitiva con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del Codice.

La garanzia, resa ai sensi dell'art. 103 del Codice, è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle eventuali somme pagate in più rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'aggiudicatario.

La garanzia definitiva, resa nella forma di fideiussione (bancaria o assicurativa), può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3, del Codice e deve, pena la sua non accettabilità, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante

La garanzia definitiva deve essere pari al 10% dell'importo contrattuale come derivante dall'aggiudicazione, al netto degli oneri fiscali.

Qualora la procedura sia stata aggiudicata:

- a) con ribasso superiore al 10%: la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%;
- b) con ribasso superiore al 20%: l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Al fine delle possibilità di riduzione dell'importo della garanzia definitiva si intendono applicabili le fattispecie previste al comma 7 dell'art. 93 del Codice. Per fruire delle riduzioni di cui alla citata disposizione normativa, l'aggiudicatario (nel caso di associazioni tutti i componenti la medesima), qualora non dichiarate e presentate in sede di gara, deve dichiararne il possesso allegando alla garanzia presentata una dichiarazione (resa dal legale rappresentante) attestante il possesso del presupposto che giustifichi la riduzione stessa, nonché dimostrarlo allegando, altresì, idonea documentazione (a titolo esemplificativo la copia conforme all'originale della certificazione posseduta).

L'importo effettivo della cauzione definitiva sarà chiaramente indicato nella comunicazione che verrà inviata all'aggiudicatario.

La cauzione resta versata per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche dopo la conclusione del medesimo, sino alla definizione di tutte le pendenze.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrattante, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

#### **ART. 21 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per qualsiasi controversia, ove l'Amministrazione fosse attore o convenuto, relativa a validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano con rinuncia di qualsiasi altro.

#### **ART. 22 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi degli artt. 6, 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (GDPR), l'Autorità in qualità di titolare del trattamento informa che i dati personali acquisiti per la procedura di affidamento, ivi compresa la fase per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti del concorrente.

##### **1. Finalità del trattamento**

I dati forniti nell'ambito della complessiva procedura di affidamento vengono acquisiti dall'Amministrazione ai fini della partecipazione alla procedura e relativi adempimenti di legge, ivi inclusa la verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la qualificazione, la partecipazione e per la sua aggiudicazione, nonché in adempimento a precisi obblighi derivanti dalla normativa nazionale e/o comunitaria.

I dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall'Autorità ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compreso gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

##### **2. Modalità del trattamento dei dati personali**

Il trattamento sarà effettuato con sistemi manuali ed automatizzati atti a raccogliere, registrare, organizzare, conservare, elaborare, modificare, selezionare, estrarre, utilizzare, interconnettere, comunicare, diffondere, cancellare, ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, sulla base dei dati in possesso dell'Autorità.

Ogni concorrente si impegna a comunicare all'Autorità tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti.

I dati verranno inseriti dall'Autorità nelle pertinenti banche dati alle quali potranno accedere gli addetti incaricati al trattamento dei dati personali, che potranno effettuare operazioni di consultazione, utilizzo ed elaborazione, sempre nel rispetto delle disposizioni di legge a garantire, tra l'altro, la riservatezza e la sicurezza dei dati, nonché l'esattezza, la conservazione e la pertinenza rispetto alle finalità dichiarate.

##### **3. Natura del conferimento**

Il conferimento dei dati è obbligatorio per i soggetti che intendano partecipare alla procedura di affidamento e un eventuale rifiuto del conferimento comporterà l'esclusione dalla procedura di affidamento.

##### **4. Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati**

I dati potranno essere comunicati:

- al personale dell'Amministrazione che presta servizio presso l'Unità Gare e Contratti della Direzione Affari Generali e Risorse in quanto incaricati del trattamento o a quello in forza ad altri uffici dell'Autorità che svolgono attività attinente alla procedura di affidamento ed al conseguente contratto;
- Pubbliche Amministrazioni o altri soggetti che per normativa nazionale e/o comunitaria, nonché derivanti da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate, sono direttamente interessate al procedimento di affidamento ed alla sua aggiudicazione, nonché al contratto;
- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dalla vigente normativa in materia di accesso applicabile ai contratti pubblici.

##### **5. Diritti del concorrente interessato**

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e 21 del Regolamento Europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

##### **6. Titolare del trattamento**

Titolare del trattamento è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, corso di Porta Vittoria n. 27, 20122 Milano.